



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 144 del 28 MAG. 2012

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Sicilia, sez. Catania "Muscarello Antonino c/Provincia e nei confronti dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di maggio,
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA		<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>No</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<i>deleto</i>	<u>/</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI		<u>No</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>Si</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Predisposta dal I Dipartimento

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche

U.O. Legale e Contenzioso -U.O. Studi e Consulenze Giuridiche

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Sicilia, sez. Catania "Muscarello Antonino c/Provincia e nei confronti dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo.

PREMESSO che, con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 14.11.2011, il Sig. Muscarello Antonino ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania contro questo Ente e nei confronti dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni n. 102 del 26.08.2011 e n. 120 del 13.10.2011, con cui, rispettivamente, il Consiglio Provinciale ha sospeso temporaneamente l'efficacia e, poi, revocato parzialmente, la deliberazione n. 46/2011 del 20.04.2011, di sostituzione del Consigliere A. Bartolotta con il Consigliere A. Muscarello;

CONSIDERATO che, apparendo il ricorso privo di fondamento giuridico -poiché la sospensione dell'efficacia, prima, e la successiva revoca parziale della deliberazione n. 46/2011, sono state determinate dalla circostanza, comunicata dall'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, che nell'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, contrariamente alla legislazione nazionale, non è stato introdotto l'istituto della supplenza dei consiglieri sospesi, in base al quale il Consiglio Provinciale aveva disposto la sostituzione del Cons. Bartolotta con il Cons. Muscarello- il Sig. Presidente ha conferito immediatamente l'incarico difensivo a un Legale di fiducia della Provincia, per garantire la costituzione in giudizio della Provincia già nella Camera di Consiglio del T.A.R. adito, in cui si sarebbe deciso in merito alla richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati;

RITENUTO che la tempestiva costituzione della Provincia ha consentito il rigetto da parte del T.A.R. Sicilia sez. Catania, con ordinanza n. 1655/2011, della domanda cautelare avanzata dal ricorrente;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre ratificare l'operato del Sig. Presidente, sia per quanto riguarda la decisione di resistere in giudizio, sia per la scelta del Legale dell'Ente, dando atto che per compensi e spese discendenti dall'incarico difensivo, potrà essere corrisposta all'incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di € 2.500,00, comprensivi di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta);

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;
VISTO il D.L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;
VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:


PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
RATIFICARE la decisione del Sig. Presidente di questa Provincia, di resistere nel giudizio instaurato, con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 14.11.2011, dal Sig. Muscarello Antonino, innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, e di nominare a tal fine un Legale di fiducia, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;
DARE ATTO che, per compensi e spese discendenti dall'incarico difensivo, potrà essere corrisposta all'incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di € 2.500,00, comprensivi di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta);
IMPEGNARE, pertanto, l'importo di € 2.500,00, per, sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione, dando atto che detto importo è contenuto nei 2/12 del medesimo stanziamento del Bilancio provinciale 2011;
DARE MANDATO al Dirigente del I Dipartimento -U.D. Affari Legali...- U.O. Legale e Contenzioso. di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

ALLEGATI: 1) Ricorso notificato 14.11.2011
2) Ordinanza n. 1655/2011


Messina,

Il Funzionario


IL DIRIGENTE del I Dip.
U.O. Affari Legali e Contenzioso



Il Presidente o l'Assessore al Contenzioso



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, _____

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 345 Atto _____ del _____

Importo € 2500.00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2012

Messina 8/3/12 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to... On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to... Dott. Michele BISIGNANO

F.to... Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

02 GIU. 2012

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(4° COMMA ART. 4 L.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Una copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 29 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

(data Giovanni D'Angelo)

1° D.P. LEGALE
 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 POSTA IN ENTRATA
 16 NOV 2011
 1° DIPARTIMENTO - 1/4 U.D.

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

Ricorso

nell'interesse di **MUSCARELLO ANTONINO**, (C.F. MSCNNN74S02F205S) na-
 to a Milano il 2.11.1974 e residente in Ali Terme (Me), via F. Crispi n. 564,
 rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dal Prof.
 Avv. Mario Caldarera (C.F. CLDMRA49C09I283L) - il quale dichiara di voler ri-
 cevere tutte le comunicazioni inerenti il processo al n. di fax 090/671520
 e/o all'e-mail avvmariocaldarera@pec.giuffre.it ed elettivamente domiciliato
 in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 26 presso l'Avv. Massimiliano
 Jelo

Mi rappresenti e difenda, con
 ogni facoltà il **PROF. AVV. MARIO
 CALDARERA** con elezione di do-
 micilio come in epigrafe.
 Dichiaro espressamente di aver
 preso visione dell'informativa
 resa ai sensi dell'art.13 del
 D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzia-
 mo il trattamento dei dati.

[Handwritten signature]

Vera ed autentica la firma

[Handwritten signature]

contro

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro-tempore*
e nei confronti

dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Diparti-
 mento Regionale delle Autonomie Locali -, in persona dell'Assessore *pro-*
tempore

**PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 16/11/2011
 Protocollo n°0038587/11**

per l'annullamento

- della deliberazione n. 102 del 26.08.2011, avente ad oggetto la sospen-
 sione temporanea, da parte della Provincia Regionale di Messina,
 dell'efficacia della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del
 20.04.2011 nella parte in cui dispone la sostituzione del consigliere A. Barto-
 lotta con il Consigliere A. Muscarello; della deliberazione n. 120 del
 13.10.2011, notificata in data 25.10.2011, avente ad oggetto la revoca par-
 ziale della suddetta deliberazione n. 46/2011 nella parte in cui prevede la

6183/UC
 17 NOV. 2011

Ric. dep. 26/11/03
Procedura
[Handwritten notes]

sostituzione del consigliere A. Bartolotta con il Consigliere A. Muscarello ed i

successivi conseguenti e contestuali adempimenti; e di ogni altro atto connesso o, comunque, consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota prot.

n. 1908 del 29.08.2011, la nota n. 13229 del 10.6.2011 e la circolare n. 13

del 13.6.2008 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

Premesse:

Con deliberazione n. 42 del 19.03.2009, il Consiglio Provinciale di Messina, preso atto della comunicazione del Prefetto di Messina circa la sospensione temporanea di diritto, a seguito della sentenza del Tribunale di Messina n.912/06, del sig. Antonio Bartolotta dalla carica di Consigliere Provinciale, provvedeva a sostituire, temporaneamente, ai sensi dell'art. 45 d.lgs n. 267/2000, il sig. Antonio Bartolotta con il ricorrente, sig. Antonino Muscarello. Trascorso il periodo di sospensione di diciotto mesi il sig. Bartolotta veniva reintegrato nelle sue funzioni.

Con deliberazione n. 46 del 20/4/2011, il Consiglio Provinciale, nel prendere atto della comunicazione del Prefetto di Messina circa la nuova sospensione temporanea di diritto, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 235 del 11.3.2011, depositata in data 1.04.2011, del sig. Antonio Bartolotta dalla carica di Consigliere Provinciale, provvedeva nuovamente a sostituire temporaneamente il sig. Antonio Bartolotta con il ricorrente e a prendere atto del giuramento di quest'ultimo, riconoscendone la sua condizione di eleggibilità ed a convalidare lo stesso nella carica di consigliere provinciale.

Con nota prot. n. 13229 il Servizio I dell'Assessorato Regionale Autonomie locali del 10/06/2011, ha, però, comunicato che, nell'ordinamento

regionale enti locali, contrariamente alla legislazione nazionale, non è stato

introdotto l'istituto della supplenza dei consiglieri sospesi ai sensi dell'art. 15 legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni e che, pertanto, la deliberazione n. 46/2011 risulterebbe viziata nella parte in cui ha disposto la temporanea supplenza del consigliere sospeso.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, pertanto, con nota prot. n. 497 del 2.08.2011, ha investito l'Ufficio Legislativo e Legale della problematica evidenziata ai fini del rilascio del parere sull'interpretazione della citata normativa e quindi sull'applicabilità, nella Regione Siciliana, dell'art. 45 d. lgs 267/2000 e dell'art. 59 d.p. 3/1960 e successive integrazioni.

Con nota del 5.8.2011 l'Avv. Lo Castro ha espresso parere in merito al quesito sottoposto dalla Regione, ritenendo che, benché la norma in questione debba essere interpretata nel senso della necessità della surroga, anche temporanea, del primo dei non eletti, in virtù dell'immanente principio di completezza del *plenum* degli organi collegiali, ragioni di prudenza avrebbero consigliato di sospendere nelle more della risoluzione della questione da parte dell'Assessorato Regionale, la efficacia della deliberazione (comunque ritenuta legittima) di subentro.

Con note nn. 526 e 527 del 9/08/2011 il Presidente del Consiglio rimetteva richiesta di parere all'Assessorato delle Autonomie Locali e delle Funzioni Pubbliche, servizio I Assetto Istituzionale e Territoriale degli Enti Locali della Regione Siciliana, il quale con nota prot. n. 19098 del 29.08.2011 confermava il contenuto della *supra* menzionata nota n. 13229 del 10.06.2011.

Con successiva nota prot. n. 549 del 22.08.2011, la Provincia Regio-

nale di Messina, in persona del Presidente del Consiglio, chiedeva, al fine di

rendere il parere in questione, la convocazione dell'organo consultivo dell'Ufficio Legale, il quale, con nota n. 3096 del 25.08.2011, preso atto delle opinioni contrarie sul punto, auspicava che il Consiglio Provinciale, nel deliberare la sospensione della delibera di sostituzione, addivenisse ad un sollecita definizione della controversia.

Sulla scorta degli atti indicati, con delibera n. 102 del 26.08.2011, la Provincia Regionale di Messina procedeva alla sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 45 giorni, della delibera n. 46/2011 e alla notifica della stessa deliberazione al Consigliere Muscarello, riservandosi di procedere definitivamente, entro il termine sopra indicato, dopo aver interpellato i competenti uffici regionali.

Con successiva deliberazione n. 120 del 13.10.2011 la Provincia Regionale di Messina, preso atto dell'istruttoria, revocava la deliberazione n. 46/2011 ed i successivi conseguenti e contestuali adempimenti, disponeva la notifica della stessa al sig. Muscarello e la trasmetteva alle autorità competenti.

Gli atti impugnati risultano illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 59 E 45 D.LGS N. 267/2000, 15 L. N. 55/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

Con la deliberazione n. 120/2011 la Provincia di Messina ha provve-

duto a revocare la precedente delibera n. 46/2011 (la cui efficacia era già stata previamente sospesa) nella parte in cui con quest'ultima si provvedeva a sostituire il consigliere provinciale Bartolotta con l'odierno ricorrente, sulla scorta della considerazione in virtù della quale, non essendo stata recepita

nell'ordinamento siciliano la regola di cui all'art. 45 tuel, la supplenza adottata sarebbe illegittima.

Com'è noto, la disposizione richiamata prevede, al secondo comma, che, nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 della medesima legge, il Consiglio provvede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Nella fattispecie in esame, si trattava del Consigliere Muscarello, classificatosi nella graduatoria delle preferenze della medesima lista del consigliere uscente, in posizione immediatamente successiva rispetto a quest'ultimo.

L'art. 59 citato enuclea a sua volta le cause che giustificano la sospensione di diritto dalla carica, tra le altre, di consigliere provinciale, da ravvisarsi nell'esistenza, nei confronti di colui che rivesta la detta qualifica, o di una sentenza di condanna non definitiva per avere lo stesso commesso uno dei delitti ivi tassativamente previsti o di un provvedimento, anch'esso non definitivo, avente ad oggetto l'infrazione di una misura di prevenzione a causa della ricorrenza di indizi, in capo a quest'ultimo, relativi all'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

Il richiamo alle norme indicate assume notevole importanza se sol si considera che l'erroneità del provvedimento di ritiro posto in essere dall'Amministrazione può essere apprezzata solo alla luce di un'analisi si-

stematica del quadro positivo di riferimento.

La Provincia Regionale di Messina, a fondamento del proprio operato, ha fatto proprio il parere espresso dall'Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica con il quale è stato evidenziato che, non essendo stata recepita la norma di cui all'art. 45 tuel nell'ordinamento siciliano, continuerebbe ad applicarsi la prescrizione dell'art. 31, comma 2 della legge 142/1990 - a sua volta recepita dalla legge regionale n. 48/1991 - la quale prevede il solo istituto della surroga e non anche quello della supplenza provvisoria.

a) Ora, senza voler sconfessare la validità dell'assunto per cui, in mancanza di un espresso recepimento del d.lgs 267/2000 da parte dell'ordinamento, continua ad applicarsi la precedente normativa e recepita, seppur abrogata da quella successiva nazionale, all'applicabilità nel caso di specie del TUEL militano considerazioni diverse relative alla *ratio* delle disposizioni che si ritengono applicabili e conseguentemente al riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Se è vero, infatti, che l'art. 45 TUEL non trova esplicito recepimento nell'ordinamento isolano, l'applicabilità dello stesso non può comunque escludersi se solo si osserva che la norma *de qua* richiama i casi di sospensione di cui all'art. 59 TUEL, norma quest'ultima, modificativa della precedente legge 55/1990 ed applicabile anche in Sicilia. Si tratta, quindi, di disposizioni di completamento del sistema di tutela degli organi amministrativi direttamente applicabili anche nella Regione Siciliana.

La disposizione citata, infatti, riprende e completa le misure già in precedenza introdotte nel nostro ordinamento per contrastare il dilagare

delle infiltrazioni mafiose e di altre tipologie criminose nel tessuto istituzionale locale e, più in generale, per perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possano ritenersi degni della fiducia popolare (in tal senso, Corte Cost., sentt. nn. 407/92; n. 218/1993; n. 141/96; nn. 184 e 118/1994). La stessa rinvia, pertanto, la sua *ratio* nell'esigenza di garantire la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutelare la libera determinazione degli organi elettivi e la trasparenza della gestione degli enti locali al fine di poter fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività (in tal senso, cfr. Corte cost., sent. 352/2008, conf. CGA, sez. giur., 19.03.2010, n. 400).

Se così è, non può negarsi l'applicabilità della l. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni (e quindi dell'art. 59 tuel, a sua volta richiamato dal precedente art. 45), trattandosi di normativa afferente alla materia dell'ordine pubblico, che, com'è noto, appartiene, ai sensi dell'art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato.

Un'esplicita conferma si rinvia, peraltro nel Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008, il quale, all'art. 755, non solo prevede nella rubrica l'applicazione dell'art. 59 suddetto, ma, soprattutto, al secondo comma, disponendo la regola del non computabilità, in determinate situazioni, dei consiglieri sospesi, fa esplicito riferimento al momento della sostituzione o della convalida della supplenza così espressamente sancendo l'applicazione dell'istituto da ultimo citato all'interno Ordinamento Regionale.

In merito all'applicazione dell'art. 59 TUEL si è, peraltro, espressa la giuri-

sprudenza ordinaria, tanto di merito, quanto di legittimità, la quale ha evidenziato che il TUEL del 2000 avendo riproposto, in tema condizioni di candidabilità delle cariche regionali, le medesime soluzioni già delineate con i vari commi dell'art. 15 della legge 55/1990, si sarebbe limitato - come dalla precisa delega legislativa - a riunire e coordinare le norme vigenti, senza apportare statuizioni innovative. Assumendo, pertanto, lo stesso una mera funzione ricognitiva di conferma delle disposizioni preesistenti e abrogate, è stata riconosciuta la diretta applicabilità alla Regione Siciliana delle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 che costituiscono «*fonte delle norme "inabilitanti" o "disabilitanti" del candidato o dell'eletto alla carica...*, stante il carattere aperto o "recettizio" della normativa statale in materia, proprio del rinvio contenuto nell'art. 36 L.R. Sicilia n. 26/93 (norma che prevede il recepimento della L. 17/92, a sua volta sostitutiva dell'art. 15 commi 1,2,3,4 L. 55/90, a sua volta abrogato dall'art. 274 D.lgs 267/2000)» (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 6.04.2005 n. 7144; Corte Appello Messina, sentenza 3.12.2003). È, dunque, manifestamente errata l'affermazione contenuta negli atti regionali e recepita nelle delibere impugnate secondo cui (solo) in Sicilia non sarebbe applicabile l'istituto in questione.

b) L'applicabilità della normativa in questione, come si è visto non smentita dal parere estemporaneo e non vincolante dell'Ufficio Regionale, è, peraltro, sostenuta anche nel parere reso dal Collegio di difesa dell'Ente che ha evidenziato che la necessaria applicazione dell'art. 45, e quindi della previsione di una surroga anche temporanea (*recte*: supplenza), del primo dei non eletti, si debba fondare, pur in assenza del recepimento formale da parte della Regione, sull'esigenza di rispettare il principio generale immanente

nell'ordinamento degli Enti Locali relativo alla completezza del *plenum* degli organi collegiali e, conseguentemente, alla pienezza delle funzioni, che sarebbe leso nel caso in cui, sospeso il consigliere per un periodo avente una durata fino a 18 mesi, il relativo posto rimanesse vacante.

Non solo, ma la stessa Amministrazione ha in precedenza applicato (senza rilievo alcuno da parte della Regione) la disposizione in esame alla medesima fattispecie (delibera n. 42/2009). Ne consegue la necessità di una particolare motivazione del provvedimento in questione atta a cercare di giustificare l'evidente illogicità e contraddizione con il precedente provvedimento ma, soprattutto, la ragione per la quale, tra due pareri (facoltativi) assunti, si sia preferito seguire l'orientamento peraltro errato manifestato dalla regione, senza neppure attendere la manifestazione del parere richiesto dall'Ufficio Legislativo e Legale.

Alla luce delle considerazioni svolte appare, pertanto, evidente l'impossibilità di obliterare l'avvenuto subentro del Consigliere Muscarello, con conseguente illegittimità dell'atto di ritiro posto in essere dall'Amministrazione.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUIN-
QUIESE 21 NONIES LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.
97 COST.**

Non può, infine trascurarsi la circostanza in virtù della quale, benché l'atto di ritiro sia stato etichettato dalla stessa amministrazione come provvedimento di revoca, non sussistono, tuttavia, nella fattispecie concreta, quei sopravvenuti motivi di interesse pubblico, quel mutamento della situa-

zione di fatto, o quella nuova valutazione dell'interesse pubblico che giustificherebbero, costituendone l'indefettibile presupposto ai sensi dell'art. 21 *quinqües* della l. 241/90, un provvedimento in autotutela di tal fatta.

Ma anche a volere considerare l'atto *sub specie* di annullamento d'ufficio di cui al successivo art. 21 *nonies*, l'illegittimità dell'atto di ritiro appare palese, essendosi l'Amministrazione disinteressata di quei requisiti cui la legge subordina l'esercizio del potere *de quo*.

In applicazione della disciplina citata, la Provincia Regionale di Messina, nell'emettere la deliberazione in questione, avrebbe dovuto, pertanto, valutare la sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione dell'atto; verificare il mancato superamento di un tempo ragionevole che consenta l'intervento in autotutela dell'Amministrazione; tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, verificando che questi ultimi, all'esito di una ponderazione tra interessi confliggenti, risultino soccombenti rispetto all'interesse pubblico.

Non rinvenendosi nei provvedimenti impugnati traccia alcuna relativa ad un'esigenza di tutela dell'interesse pubblico (né, tantomeno, della prevalenza di quest'ultimo rispetto ad interessi diversi e contrapposti), ed essendo decorsi sei mesi dall'emanazione della delibera con la quale è stato disposto il subentro, rispetto al consigliere uscente, del sig. Muscarello (in capo al quale si è, quindi, consolidato un legittimo affidamento circa la stabilità della sua sostituzione), gli atti in questione non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di annullamento da parte di codesto On.le Tribunale.

Istanza cautelare

Si propone, infine, istanza di sospensione degli atti impugnati.

Per ciò che concerne il *fumus boni iuris* le deliberazioni in questione sono palesemente illegittime per i motivi *supra* esposti e, pertanto, si rimanda ad essi.

In merito al *periculum in mora* non può non risultare evidente che il procedimento attivato dalla Provincia ha comportato un grave danno, non solo nei confronti del ricorrente che si è visto sospendere dall'incarico affidatogli nell'aprile nel 2011, ma nei confronti dell'intera Amministrazione che, a seguito della protrazione degli effetti dell'atto di ritiro illegittimo, si troverebbe ad operare in una situazione di incompletezza del *plenum* consiliare, conseguente *vulnus* alla pienezza delle funzioni degli organi collegiali.


P.Q.M.

Si chiede che l'On. Tribunale adito voglia, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, accogliere le domande proposte, annullando gli atti impugnati. Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa.

Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto prof. Avv. Mario Caldarera dichiara che, trattandosi di controversia amministrativa, il contributo dovuto è pari a € 600,00.

Messina - Catania, 11 novembre 2011

(Prof. Avv. Mario Caldarera)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Mario Caldarera con studio in Messina, via del Vespro n. 57, in qualità di rappresentante e difensore del sig. Muscarello

Antonino, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 11 luglio 2007, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21.1.1994, n. 53 il suesteso atto, previa iscrizione al n. **629** del registro cronologico, alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Messina, corso Cavour n.87, ivi inviandone copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76398253536-7 spedita dall'Ufficio Postale di Messina - Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Prof. Avv. Mario Calderera)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Mario Calderera con studio in Messina, via del Vespro n. 57, in qualità di rappresentante e difensore del sig. Muscarello Antonino, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 11 luglio 2007, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21.1.1994, n. 53 il suesteso atto, previa iscrizione al n. **630** del registro cronologico, all'**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona dell'Assessore p.t. domiciliato per legge presso L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Verchia Ognina n. 149, ivi inviandone copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76398253537-8 spedita dall'Ufficio Postale di Messina - Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Prof. Avv. Mario Calderera)

N. 01655/2011 REG.PROV.CAU.
N. 03351/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3351 del 2011, proposto da:

Antonino Muscarello, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Caldarera, con domicilio eletto presso avv. Massimiliano Jelo in
Catania, via Vittorio Emanuele Orlando, 26;

contro

Provincia Regionale di Messina, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Lo Castro, con domicilio eletto presso la Segreteria del
Tribunale;

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex
lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- della deliberazione n 102 del 26.8.2011, avente ad oggetto la sospensione temporanea, da parte della provincia regionale di Messina, dell'efficacia della deliberazione del consiglio provinciale n. 46 del 20.4.2011 nella parte in cui dispone la sostituzione del consigliere Bartolotta con il consigliere Muscarello;

della deliberazione n. 120 del 13.10 2011 notificata in data 25.10.2011 avente ad oggetto la revoca parziale della suddetta deliberazione n. 46/2011 nella parte in cui prevede la sostituzione del consigliere Muscarello ed i successivi conseguenti e contestuali adempimenti: e di ogni altro atto connesso e comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Messina e dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che allo stato appare irrilevante la questione di competenza territoriale del TAR Palermo, posto che la circolare regionale n. 13/2008 non appare sostanzialmente impugnata;

Ritenuto che, nel merito, vanno condivise le ragioni espresse nella memoria di costituzione della Provincia regionale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)